COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (1981) 593

PRESIDENTE 593, 594
DI VITTORIO 594
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 594
REPOSSI 594

Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole convitto professionali per infermiere. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2119) 597

PRESIDENTE 597
DI VITTORIO 597
ZACCAGNINI 597

Disegni di legge (*Discussione e rinvio*):

Stanziamento di fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti. (2024) 596

PRESIDENTE 596, 597
VENEGONI 597
BARTOLE 597

PAG.

Disciplina degli assegni familiari e della assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (2159) 598

PRESIDENTE 598, 599, 600, 601
FASSINA, *Relatore* 598, 599, 600
DI VITTORIO 599, 600
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 599, 601
PASTORE 599, 600
PETRONE 599
REPOSSI 600
MORELLI 600

Votazione segreta:

PRESIDENTE 601

La seduta comincia alle 9.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento degli assegni vitalizi a carico del-

l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e dell'ex Cassa sovvenzioni. ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Le norme oggi al nostro esame vogliono costituire un atto di doverosa riparazione verso i titolari degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

Come avrete notato, la misura degli aumenti è veramente irrisoria; e di ciò non riesco a rendermi conto. Indubbiamente, il Governo avrà avuto serie ragioni per fissare queste cifre. Comunque, il problema non è limitato a questo caso; esso è insito nel sistema di capitalizzazione.

La Cassa sovvenzioni e l'Opera di previdenza investivano in titoli di Stato secondo i criterî e le abitudini di allora. Questi titoli non sono stati, finora, rivalutati; onde lo Stato, sia pure in più che minima parte, vuole riparare. È una misura limitata e parziale di riparazione; ma, se vogliamo pretendere che la riparazione sia integrale, dobbiamo estendere il principio a tanti altri creditori dello Stato, che, non dubito, sarebbero ben lieti se, nei loro riguardi, intervenisse un provvedimento del genere!

Considerato, quindi, il grande desiderio che gli interessati hanno a che noi si faccia presto, credo che i colleghi della Commissione vorranno accettare il consiglio di approvare il testo sottopostoci.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Ritengo che, in ogni modo, gli aumenti siano eccessivamente irrisori.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego gli onorevoli componenti della Commissione di osservare che, rispetto alla base, l'aumento non è del tutto minimo; si confrontino le tabelle allegate!

Comunque, ritengo che il problema dell'urgenza stia diventando, per gli interessati, più importante di quello della misura della rivalutazione.

REPOSSI. Penso che il provvedimento possa essere accettato così come ci è stato sottoposto. Non possiamo arrischiare di diventare un banco di beneficenza allargando il campo del nostro intervento alla situazione di tutti coloro che hanno avuto una liquidazione in base ad un capitale. Dobbiamo considerare che questo primo sforzo che si fa, anche se in misura minima, è tutto a carico dell'Erario e dimostra un certo interesse verso una categoria che non è composta di persone che hanno lavorato, bensì di persone che hanno acquistato un titolo apportatore di un diritto. Oggi questo diritto è minimo, ma di ciò non si può fare colpa allo Stato. Ritengo, pertanto, che sia stato fatto già molto rispetto a quanti si trovano nelle stesse condizioni e non fruiscono neanche di questo beneficio.

DI VITTORIO. Costretto fra l'esigenza dell'urgenza (gli interessati sono da anni in attesa di questo denaro) e l'esiguità dell'aumento, dichiaro che noi voteremo il disegno di legge; con la riserva, però, che il Governo provveda prossimamente ad apportare un aumento che possa essere veramente equo e che corregga l'attuale irrisorietà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore desidero ricordare che è all'ordine del giorno della Camera la proposta di legge Coli, relativa alla rivalutazione delle rendite vitalizie.

In essa è tracciato tutto un piano tendente a perequare al valore attuale quelle somme irrisorie che le varie compagnie di assicurazioni private pagano a quanti, a suo tempo, in cambio di un vitalizio hanno versato lire oro. Se quella proposta sarà approvata, potremo chiedere allo Stato – anche dopo aver approvato l'odierno provvedimento – che i suoi vitalizi abbiano un trattamento migliore di quello attuale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho moltissimi dubbi in ordine a quella proposta. D'altronde, come ha detto l'onorevole Repossi, quest'atto dello Stato non è un dovere; è solamente una opportunità sociale. Vi preghiamo quindi di approvarlo, come è stato approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La tabella degli assegni vitalizi indiretti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è sostituita da quella allegata alla presente legge per gli assegni indiretti aventi decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi della ex Cassa sovvenzioni, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, sono elevate, tanto per gli assegni già conferiti, quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati:

lire 24.000 annue per gli impiegati;

lire 22.800 annue per la vedova con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

lire 19.200 annue per la vedova senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonché per gli orfani;

lire 16.800 annue per i genitori.

Gli importi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1949 per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, è ulteriormente elevato, a decorrere dal 1° luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

(*È approvato*).

ART. 4.

A partire dal 1° luglio 1949 gli assegni vitalizi diretti e indiretti, liquidati o da liquidare, a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato sono aumentati degli importi appresso indicati:

a) di lire 6.000 annue, se hanno decorrenza anteriore al 1° novembre 1948;

b) di lire 3.000 annue, se hanno decorrenza compresa tra il 1° novembre 1948 e il 30 giugno 1949, salvo che si tratti di assegni conferiti in base ai minimi risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, nel qual caso l'aumento è di lire 6.000 annue.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI CON DECORRENZA NON ANTERIORE AL 1° LUGLIO 1949 DA CORRISPONDERSI ALLA VEDOVA E AGLI ALTRI SUPERSTITI DEGLI ISCRITTI ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Stipendio, paga o retribuzione annua spettante all'iscritto alla data di cessazione dal servizio	Assegno alla vedova	Assegni agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e genitori
Fino a lire 200.000	24.000	21.000
Da lire 200.001 » » 225.000	27.000	24.000
» » 225.001 » » 250.000	30.000	27.000
» » 250.001 » » 275.000	33.000	30.000
» » 275.001 » » 300.000	36.000	33.000
» » 300.001 » » 325.000	39.000	36.000
» » 325.001 » » 350.000	42.000	39.000
» » 350.001 » » 375.000	45.000	42.000
» » 375.001 » » 400.000	48.000	45.000
» » 400.001 » » 425.000	51.000	48.000
» » 425.001 » » 450.000	54.000	51.000
» » 450.001 » » 475.000	57.000	54.000
» » 475.001 » » 500.000	60.000	56.400
» » 500.001 » » 525.000	63.000	58.800
» » 525.001 » » 550.000	66.000	61.200
» » 550.001 » » 575.000	69.000	63.600
» » 575.001 » » 600.000	72.000	66.000
» » 600.001 » » 625.000	75.000	68.400
» » 625.001 » » 650.000	78.000	70.800
» » 650.001 » » 675.000	81.000	73.200
» » 675.001 » » 700.000	84.000	75.600
Oltre lire 700.000	87.000	78.000

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti. (2024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stanziamento di fondi per il pagamento dei materiali sanitari ceduti dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A. R. A. R.) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e norme per la gestione dei materiali anzidetti. Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge.

L'Alto Commissario, onorevole Migliori, che mi ha fatto pervenire le sue scuse per la impossibilità di intervenire questa mattina, mi ha anche fatto presente che questo stanziamento di fondi riguarda una regolarizzazione contabile con l'A. R. A. R.

Forse si potrebbero sollevare obiezioni su molti punti. Osservo quindi che, dovendosi iniziare una discussione su quest'argomento, sarebbe necessaria la presenza dell'Alto Commissario. Il difetto risale però alla legge sulla contabilità generale dello Stato, che obbliga il Parlamento ad intervenire su questioni, come questa, per le quali è augurabile che un giorno si trovi il tempo di modificare l'attuale sistema.

Se i colleghi desiderano ragguagli precisi non sono in grado di darli. Come relatore, sono favorevole al provvedimento, trattandosi di una somma di due miliardi che, per di più, si riferisce a materiale già utilizzato. Propongo perciò di approvare il provvedimento, rimettendoci alle proposte del Governo. Se tuttavia si ritenga più opportuno ascoltare l'Alto Commissario, mi rimetto alla decisione della Commissione.

VENEGONI. Sarei del parere di attendere che l'Alto Commissario intervenga.

BARTOLE. Anch'io. Propongo quindi il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere. Riferirò, brevemente, io stesso su questo disegno di legge già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Il decreto-legge 5 settembre 1942, convertito nella legge 31 maggio 1943, dava facoltà al ministro dell'interno di autorizzare, previa intesa col Ministro della pubblica istruzione, l'ammissione delle infermiere volontarie al secondo anno di corso presso le scuole-convitto professionali per infermiere. Quella norma fu però emanata in tempi di emergenza.

Oggi il governo, col provvedimento che sottopone al nostro esame, intende concedere, per altri due anni, lo stesso beneficio. Si è considerato che, anche se da anni non è più il caso di parlare di emergenza, si difetta ancora di infermiere. Considerando quindi il bisogno che si ha delle stesse ed il fatto che molte di quelle che sono state e sono infermiere volontarie desiderano diventare infermiere effettive, salvo l'obbligo, in base al testo unico della legge sanitaria, di frequentare la scuola-convitto, noi daremmo, con il disegno di legge all'esame, la possibilità a quante hanno prestato lodevolmente servizio per cinque anni di essere ammesse al secondo anno anziché al primo.

Propongo quindi di approvare il disegno di legge stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Vorrei sapere da un tecnico se l'agevolazione che sta per essere concessa a queste infermiere volontarie non vada poi a scapito delle qualità professionali delle medesime e, di conseguenza, a scapito dei cittadini che ad esse debbono ricorrere.

ZACCAGNINI. La preoccupazione dell'onorevole Di Vittorio è molto giusta; io posso però tranquillizzarlo. Questo provvedimento tende ad agevolare infermiere volontarie che già hanno al loro attivo almeno cinque anni di servizio, l'agevolazione poi consiste semplicemente nel far loro guadagnare un anno: sono ammesse al secondo anno anziché al primo. Non solo; ma non è un diritto che si dà a tutte le infermiere. L'Alto Commissario, in base alle relazioni pervenutegli sulle capacità delle singole infermiere, ha facoltà di concedere o negare la facilitazione. Inoltre, ci può tranquillizzare ancor più il fatto che al termine del corso – della durata normale di due anni – le volontarie, come tutte le altre allieve, debbono superare l'esame finale, che dà la piena garanzia sulle loro capacità.

Anch'io sono dunque favorevole all'approvazione del provvedimento.

DI VITTORIO. Stando così le cose, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la durata di anni 2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione Ita-

liana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non più di 5 anni, al secondo anno di corso presso le scuole-convitto professionali per infermiere, previste dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le infermiere che conseguono il diploma di Stato ai sensi del precedente articolo, devono prestare effettivo servizio, presso gli ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perché possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a fuzioni direttive dell'assistenza infermieristica.

Il servizio che dette infermiere abbiano effettivamente prestato quali volontarie nella Croce Rossa Italiana è valutabile per l'ammissione alle scuole od ai corsi di cui al precedente comma.

Il documento del prestato servizio è titolo indispensabile per adire alle suddette scuole.

(*È approvato*).

ART. 3.

Non oltre il 31 dicembre 1951, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, è autorizzato a convalidare le ammissioni delle infermiere della Croce Rossa Italiana, al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere effettuate in conformità delle norme contenute nella legge 31 maggio 1943, n. 569, posteriormente alla data in cui la legge stessa ha cessato di avere vigore.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (2159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Prego il relatore, onorevole Fassina, di riferire.

FASSINA, *Relatore*. Il disegno di legge trae origine da un contratto nazionale e da due successivi accordi, raggiunti in seguito all'intervento del Governo, (ministro del lavoro), l'uno tra l'Associazione produttori tabacchi italiani, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'altro fra le stesse organizzazioni e l'Istituto nazionale malattie.

La prima parte del disegno di legge offre una regolamentazione definitiva del problema degli assegni familiari, eliminando la sperequazione, fino ad oggi esistente, tra lavoratori impiegati presso aziende con esclusiva produzione propria e lavoratori impiegati presso aziende con lavorazione di tabacco prodotto in tutto o in parte da terzi. Ai primi, infatti, spettano gli assegni familiari dell'agricoltura, ai secondi quelli dell'industria.

Questo provvedimento assicura a tutti gli assegni familiari fissati per l'industria.

Per quanto riguarda le assicurazioni contro le malattie, debbo – invece – notare che continua a sopravvivere qualche sperequazione. A chi è occupato presso aziende che lavorano solo tabacco di propria produzione viene applicato il trattamento previdenziale previsto per l'agricoltura, per gli altri quello previsto per l'industria.

Esiste, poi, un'osservazione che non voglio porre come pregiudiziale (questo provvedimento deve essere approvato) ma che intendo, tuttavia, sottoporre all'esame della Commissione e dello stesso Governo. Il disegno di legge che ci troviamo a discutere si limita a tradurre, in termini legislativi, il testo di accordi sindacali, vale a dire di patti liberamente stipulati fra due parti. Io mi chiedo, perciò: giacché il compito del Parlamento si riduce a sanzionare un accordo sindacale, senza la facoltà di apportarvi alcuna modifica, non sarebbe il caso di proporre che per ogni analoga occasione, la facoltà di rendere obbligatoria l'applicazione dei patti sia delegata al Ministro? A me sembra mortificante che il Parlamento debba ridursi a sanzionare quanto altri già hanno stabilito.

Ad ogni modo, siccome questo provvedimento è urgente, la mia osservazione valga solo per l'avvenire. In questo momento prego gli onorevoli colleghi di voler procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. La traduzione in legge di accordi sindacali è una prassi che non ritengo sia un male. Il legislatore ha la coscienza di non nuocere a nessuna delle parti.

Non credo, però, che il Parlamento debba accettare alla lettera un provvedimento del genere. Penso, invece, che il legislatore abbia il diritto di apportarvi quelle modifiche che, senza guastarne la sostanza, possano eventualmente migliorare il provvedimento tesso.

Nel caso presente, per esempio, vorrei apportare qualche modifica, nel senso di: 1°) stabilire una penalità, corrispondente al valore attuale della moneta, per il datore di lavoro che non paghi i contributi concordati; 2°) aumentare il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla Commissione. Questo ultimo punto è dovuto alla considerazione che, quando fu discusso l'accordo dal quale deriva questa legge, esisteva l'unità sindacale; oggi esistono tre organizzazioni sindacali. Sarebbe quindi opportuno che ognuna di esse potesse disporre di una sua rappresentanza in seno alla Commissione.

FASSINA, *Relatore*. I rappresentanti dei lavoratori sono esattamente tre.

DI VITTORIO. D'accordo; ma il numero potrebbe ugualmente aumentare. Comunque, ritengo che modifiche di questo genere possano essere apportate dal parlamento, considerando, soprattutto, che esse, mentre non alterano la struttura e la sostanza dell'accordo stesso, ne migliorano il modo di applicazione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le osservazioni dell'onorevole Di Vittorio, che sono d'altronde esattissime dal punto di vista sostanziale, danno particolare valore alla pregiudiziale ed alla formulazione di principio posta dall'onorevole Fassina. A me, comunque, non pare che esista una prassi secondo la quale il Parlamento debba sempre intervenire, con provvedimenti legislativi, ogni qual volta si debba realizzare concretamente un accordo sindacale. L'esperienza, anzi, dimostra che il governo interviene solo quando v'è disparità di forze tra l'organizzazione sindacale e la parte avversa, oppure quando, pur avendo conseguito un accordo, vi è un fondato sospetto che una delle parti non abbia la capacità organizzativa e pratica di vedere realizzato quanto ha conseguito.

Di conseguenza, noi ci troviamo di fronte alla necessità di accettare la formulazione di principio e quindi dare la delega al governo, oppure di realizzare legislativamente quanto è stato concordato. Non possiamo scegliere una terza soluzione.

PASTORE. Ho l'impressione che la discussione si stia trasferendo sul piano di principio. Su questo piano, io non credo che il governo ed i suoi organi possano interferire in un accordo liberamente stabilito tra le parti.

Fatta quest'affermazione di principio, posso anche convenire che, se la modifica non tocca la sostanza dell'accordo e se, soprattutto, tende ad adeguare l'accordo stesso a circostanze nuove per alcuni effetti formali, il Parlamento possa, secondo l'impostazione dell'onorevole Di Vittorio, intervenire e modificare. Se tuttavia, con la presente deliberazione si dovesse stabilire un precedente, sarei d'accordo con l'onorevole Fassina per proporre, se mai, una delega affinché il Ministro, con proprio decreto, provveda al riconoscimento del patto.

DI VITTORIO. Mi consenta l'onorevole Presidente di intervenire ancora.

Vorrei dichiarare all'onorevole Pastore che, sulla questione di principio, sono d'accordo con lui – ed anche con l'onorevole Sottosegretario De Bo –, ma con qualche riserva. Nel caso, per esempio, di una vertenza di carattere regionale che non si abbia la possibilità di risolvere mediante un libero accordo fra le parti, una vertenza – ad esempio – che tenda ad adeguare le condizioni di un gruppo di lavoratori di una determinata provincia a quelle della stessa categoria di lavoratori di tutte le altre provincie o regioni d'Italia. In questo caso, se le organizzazioni sindacali non hanno la possibilità di raggiungere un accordo, allora lo Stato può benissimo intervenire.

Per quanto riguarda questo disegno di legge in particolare, considerata la sua urgenza, proporrei di votarlo ed approvarlo senza discussione, nominando poi una commissione che, in sede di coordinamento, vi apporti quelle modifiche di carattere formale di cui il provvedimento abbisogna.

PETRONE. A proposito dell'osservazione fatta dall'onorevole Fassina, vorrei chiarire che, più che sanzionare un accordo intervenuto fra le organizzazioni di categoria, qui si tratta di apportare delle modifiche in un istituto previdenziale; in questo senso noi interveniamo legislativamente. Nella relazione – quindi – non si sarebbe dovuto neppure citare l'accordo. Ora, poiché gli istituti previdenziali sono organismi sottoposti al controllo del potere esecutivo, e sono soprattutto basati su leggi, noi interveniamo per modificare una legge. Di conseguenza, una

questione di principio non esiste; anzi il ragionamento dell'onorevole Fassina è pericoloso, perché lascia in piedi proprio la questione di principio!

Questo ho voluto chiarire per evitare che ci si addentri in una discussione che ora non può interessarci. Il nostro compito, in questo momento, è soltanto quello di curare la modifica di un regolamento di un istituto previdenziale.

REPOSSI. La questione si fa più difficile. Mi sembra che si confonda quanto è un diritto – e cioè un contratto, la modifica di un contratto – con quanto è, invece, materia regolata per legge. Il ragionamento dell'onorevole Petrone vale per questo caso (ove una gestione nuova trae origine da una gestione già esistente); ma la questione di principio sollevata non può essere abbandonata senza una precisazione.

Vi sono accordi sindacali su materie che vanno regolate per legge, ed ai quali soltanto la legge può dare valore per l'applicazione; e vi sono accordi sindacali che, regolando altre materie, hanno pieno valore senza necessità di crisma alcuno.

Perciò ritengo che non si possa accettare il principio che lo Stato e il Parlamento non possano intervenire quando la materia interessi una legge.

DI VITTORIO. Vorrei fare una proposta.

Quando nel 1947 fu stipulato l'accordo, ancora non si sapeva se questa categoria sarebbe stata classificata fra i lavoratori dell'agricoltura o fra quelli dell'industria. Ora, essendo stata assodata l'appartenenza al settore dell'industria, ritengo che noi dovremmo senz'altro, automaticamente, applicare la legge generale sugli assegni familiari anche per questa categoria.

Esiste però una questione di carattere sostanziale; la necessità cioè di aggiornare la tabella allegata al disegno di legge compilata prima degli ultimi aumenti stabiliti per l'intera categoria dell'industria. Non vorrei che, approvando il disegno di legge, si potesse ingenerare confusione. Per concludere, sono dell'avviso che noi si debba approvare il disegno di legge, dando l'incarico al comitato di coordinamento, già da me proposto, di adeguare il testo alle necessità emerse dalla discussione.

PASTORE. Onorevoli colleghi, credo sia stata sufficientemente chiarita la non opportunità di soffermarci sulla questione di principio.

Per quanto riguarda le tabelle, poiché il disegno di legge serve a sanzionare un accordo precedente, non penso si possa modificarle.

Solo dopo divenute operanti si potrà adeguarle all'accordo recentemente raggiunto e che non viene per nulla a soffrire dalla nostra odierna ratifica di una situazione passata. Inoltre, poiché, in pratica, qualunque ritardo apporterebbe un notevole danno agli interessati, proporrei che la Commissione approvi, senza altri indugi, il disegno di legge.

MORELLI. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Di Vittorio debba essere presa in considerazione. Penso che se non facessimo riferimento alla tabella ma dicessimo che alla categoria vengono estesi gli assegni dell'industria, supereremmo la questione.

PRESIDENTE. Superate le questioni di principio, poiché tutti siano d'accordo sull'opportunità di votare la legge, salvo modifiche agli articoli, riserviamo a quella sede ogni ulteriore discussione.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

FASSINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi sia consentito dichiarare che non intendevo sollevare, in sede di discussione di questo disegno di legge, che come giustamente afferma l'onorevole Petrone trae la sua origine della necessità di istituire una gestione speciale, la grossa questione di principio che è stata opportunamente accantonata.

Vorrei invece rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario per poter risolvere ufficialmente un dubbio accennato dall'onorevole Di Vittorio.

Al disegno di legge è allegata una tabella che non tiene conto degli aumenti sino ad oggi intervenuti.

Vorrei sapere se, ogni qual volta interviene un accordo che aumenta gli assegni familiari al settore dell'industria, gli assegni familiari e le relative contribuzioni della categoria di cui ci occupiamo subiscono gli stessi aumenti. Io ritengo che, per quanto riguarda il presente disegno di legge, sia da accettarsi l'opinione dell'onorevole Pastore: che esso riguardi, cioè, una situazione passata che il Parlamento ratifica proprio allo scopo di dare una base giuridica alle successive modificazioni, anche se già intervenute. Queste, quindi, lungi dall'essere inficiate, continuano ad avere pieno effetto. Se noi invece volessimo aggiornare la tabella, con ciò stesso affermeremmo che qui non si tratta di sanzionare un accordo del 1947, bensì di fare una nuova legge. Le conseguenze potete immaginarle.

Ritengo dunque – ripeto – che si debba approvare il disegno di legge così come esso è, salvo, in sede di coordinamento, apportare

quelle modifiche formali che eventualmente chiariscano i dubbi senza provocare tentennamenti.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevoli colleghi, poiché m'è indifferente il modo con cui si possa arrivare a rendere operante ed a garantire quest'accordo di carattere sindacale, debbo rilevare che, se la Commissione delibera di arrivarvi attraverso il provvedimento legislativo, io non potrò accettare emendamenti se non di carattere puramente formale.

Penso però, che alle due alternative già da me indicate: applicare la sostanza dell'accordo attraverso un provvedimento legislativo, oppure rendere l'accordo operante attraverso un provvedimento del Ministro all'uopo delegato, se ne potrebbe aggiungere una terza: formare una commissione la quale, ascoltando ancora una volta le organizzazioni sindacali, si rivolga nuovamente al governo e lo inviti ad emanare un decreto che tenga conto dei miglioramenti conseguiti attraverso le discussioni di carattere sindacale.

Comunque, ormai, si è scelta la prima via. Per gli articoli, salvo quanto ho già detto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli riterrei più corretto, invece di nominare un comitato coordinatore a *posteriori* (come proposto dall'onorevole Di Vittorio), di rinviare semplicemente la discussione, onde permettere, nel frattempo, di studiare quali siano gli opportuni emendamenti, di carattere formale, che si potrebbero apportare al disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La discussione sugli articoli è quindi rinviata ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati e della proposta di legge Di Vittorio, Storchi ed altri, cui si è aggiunto l'onorevole Repossi, esaminata nella scorsa seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere ». (2119).

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 33
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni ». (1981).

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 33
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

DI VITTORIO, STORCHI, REPOSSI ed altri: « Estensione dell'assicurazione per l'assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari ». (581-1850).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

per i disegni di legge n. 2119 e 1981:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Cappugi, Capua, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cotellessa, De Maria, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Federici Agamben Maria, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Nenni Giuliana, Palenzona, Petrone, Pollastrini Elettra, Repossi, Roberti, Santi, Sartor, Sullo, Storchi, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

per la proposta di legge n. 581-1850:

Bartole, Biasutti, Cappugi, Capua, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Latorre, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Mastino del Rio, Natali Lorenzo, Palenzona, Pastore, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Sabatini, Santi, Sartor, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI